



in data 09/06/2008

COMUNE DI VERBANIA

PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI APPROVATO CON D. C.C. N. 194 DEL 19.12.2005 - INDIVIDUAZIONE ZONE DI SOSTA PROLUNGATA AI SENSI DELL'ART. 4, C. 1, LETT. B) DELLA D.C.R. N. 626-3799 DEL 01.03.2000, NONCHE' DEL TIT. III, CAPO I DELLA D.G.R. N. 32-2642 DEL 02.04.2001

L'anno **duemilaotto**, addì **nove** del mese di **Giugno** alle ore **21:00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

ACTIS ALBERTO	P	GUGLIELMI PATRIZIA	P
ALBERTINI GIOVANNA	P	GUZZO ALFREDO	A
ARDITO DONATO	A	IDI DONATA	P
BARASSI MARINO	P	LAFRATTA MICHELE	P
BARISANI GIANMARIA	P	MANTOVANI ROBERTA	P
BEVACQUA ASSUNTA	P	MANZINI MASSIMO	P
BOLDI ROBERTO	P	MEDICI BARBARA	P
BRUSA SIMONE	P	MONTARONE STEFANIA	P
CALEGARI ENNIO	P	MONTELATICI BRUNO	P
CARAZZONI LIDIA	P	MOROSINI PAOLO	P
CARETTI FABRIZIO	P	NICOLINI SALVATORE	P
CATENA CARDILLO ALBERTO	P	OTTOLINI GIANMARIA	A
CATTANEO VALERIO	A	PAGANO ENRICO	P
COVRE FEDERICA	P	PARACHINI MARCO	P
DE MAGISTRIS ROBERTO	P	PIODELLA PATRIZIA	P
FARAH ATTALLA	A	REBECCHI ROBERTO	P
FRIGO DANILO	A	SUMAN CLAUDIO	P
GIANI GIANMARIA	P	TORNIMBENI GIUSEPPE	A
GRAMATICA PAOLO	A	ZACCHERA MARCO	A
GRIECO GIUSEPPE	P	ZANOTTI CLAUDIO	P
GRIGNASCHI MARIA LUISA	P		

totale presenti **32** totale assenti **9**

I consiglieri Ardito, Farah, Guzzo, Ottolini, Tornimbeni e Zacchera sono assenti giustificati

Assiste alla seduta il Segretario del Comune GASPARINI GIULIO

Il Sig. MONTARONE STEFANIA nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti anche gli assessori: Bozzuto Franco , Rolla Angelo, Ronchi Ivana, Gnemmi Andrea, De Benedetti Giovanni, Rago Michele , Barassi Marino e Magistrini Silvia.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale e dell'art. 63, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale e delle sue articolazioni (Commissioni e Conferenza Capigruppo), il Presidente dà la parola all'assessore Barassi che illustra dettagliatamente la relazione già distribuita ai consiglieri

“L'Assessorato al commercio, recependo le richieste provenienti non soltanto da parte di operatori del settore, ma anche da parte di cittadini, propone di istituire le zone di sosta prolungata per il commercio su aree pubbliche, come previsto dall'art. 4, c. 1, lett. b) della D.C.R. n. 626-3799 del 01.03.2000, inserendo la previsione di tali zone, ai fini della programmazione e della disciplina delle stesse, nel regolamento di mercato attualmente vigente. L'individuazione di tale forma di commercio su aree pubbliche, inoltre, risponde all'esigenza di meglio disciplinare e gestire l'attività svolta in forma itinerante Tali aree, infatti, costituiscono una forma alternativa e di completamento delle forme mercatali tradizionali. L'utilizzo può essere articolato con cadenza varia: quotidiana, settimanale o per alcuni giorni del mese. Si ritiene che l'offerta merceologica debba essere riservata al settore alimentare.

La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di tipo “b” (itinerante) o a soggetti titolari di autorizzazioni di tipo “a” limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggi assegnati, previo pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Occorre inoltre fissare alcuni criteri per l'assegnazione delle aree, sia in fase di prima applicazione che in caso di concorrenzialità. In proposito si ritiene che i criteri debbano essere quelli già previsti dalle norme regionali, recepite dal regolamento comunale, per l'assegnazione dei posteggi (anzianità di iscrizione al Reg. Imprese, anzianità di autorizzazione nel caso di prima assegnazione e anzianità di presenza effettiva nel caso di richieste concorrenti).

Infine si propone una lieve modifica all'art. 20, c. 2 del Regolamento comunale per le aree mercatali allo scopo di eliminare un'incongruenza che ne compromette la corretta applicazione.

Tutto ciò premesso e:

Rilevato che sono state effettuate le consultazioni previste dalla D.G.R. 32-2642/2001 e che nell'incontro del 15.04.08 è stato ottenuto il parere favorevole in ordine alla proposta di modifica ed integrazione del Regolamento di Mercato approvato con D.C.C. n. 194 del 19.12.05;

Preso atto che l'argomento è stato sottoposto al parere della Commissione Consiliare competente nella riunione del 23.05.08;

Visto il parere favorevole della Giunta Comunale in data _____

Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del citato D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di modificare come segue il Regolamento per le aree mercatali approvato con D.C.C. n. 194 del 19.12.05:

a) l'art. 4 del Regolamento attualmente così formulato:

Articolo 4 – Tipologie di mercato

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi

Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda ai singoli atti di istituzione o re-istituzione delle aree in base alle vigenti disposizioni regionali ed alle rispettive planimetrie.

L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

è sostituito dal seguente:

Articolo 4 – Tipologie di mercato ed altre forme di commercio su aree pubbliche

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

1) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

2) Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

3) Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi

4) Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

5) Zone di sosta prolungata

Per l'esatta definizione delle aree di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) si rimanda ai singoli atti di istituzione o re-istituzione delle aree in base alle vigenti disposizioni regionali ed alle rispettive planimetrie.

L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

b) Il titolo della parte IV del Regolamento attualmente così formulato:

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

è sostituito dal seguente:

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DELLE FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

c) L'art. 15 del Regolamento attualmente così formulato:

Articolo 15 – Posteggi singoli o gruppi di posteggi (Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, c. 1, D.C.R. 626-3799/2000)

1. A completamento delle forme mercatali tradizionali sono state istituite, con D.C.C. n. 38 del 27.02.95, ai sensi della normativa previgente, alcune aree mercatali "minori", per garantire alla popolazione l'opportunità di un'offerta commerciale più capillare, in special modo nelle frazioni meno servite dal punto di vista del commercio.

2. Dette aree, ai sensi della attuali disposizioni, devono essere classificate come posteggi singoli o gruppi di posteggi, e devono essere disciplinate come previsto dall'art. 4 della D.G.R. 626/2000.

3. Con apposita deliberazione di Consiglio si procederà alla re-istituzione delle suddette aree, classificandole come gruppi di posteggi o posteggi isolati.

è sostituito dal seguente:

Articolo 15 – Posteggi singoli, gruppi di posteggi e zone di sosta prolungata (Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, c. 1, D.C.R. 626-3799/2000)

1. A completamento delle forme mercatali tradizionali sono state istituite, con D.C.C. n. 38 del 27.02.95, ai sensi della normativa previgente, alcune aree mercatali "minori", per garantire alla popolazione l'opportunità di un'offerta commerciale più capillare, in special modo nelle frazioni meno servite dal punto di vista del commercio. Dette aree, ai sensi della attuali disposizioni, devono essere classificate come posteggi singoli o gruppi di posteggi, e devono essere disciplinate come previsto dall'art. 4 della D.G.R. 626/2000. Con apposita deliberazione di Consiglio si procederà alla re-istituzione delle suddette aree, classificandole come "GRUPPI DI POSTEGGI" o "POSTEGGI ISOLATI".

3. Sono inoltre istituite le seguenti "ZONE DI SOSTA PROLUNGATA" ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. b) della D.C.R. 626/2000:

- VIA RENCO (area antistante il Centro Sociale) – MERCOLEDI' POMERIGGIO – MT 6,00 X 3,50;
- VIA 42 MARTIRI (area antistante farmacia di Fondotoce) LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' POMERIGGIO – MT 7,00 X 3,00;
- VIA FARINELLI (area antistante stadio comunale) MARTEDI' MATTINA – MT 25,00 X 4,00;
- VIA BRIG. V. MARTIRE (all'altezza del terzo ponte) SABATO MATTINA – MT 6,00 X 4,00.

Le suddette zone sono destinate esclusivamente al commercio di prodotti del settore alimentare. La sosta degli operatori sarà consentita, nelle giornate previste per ciascuna zona, per un massimo di 5 (cinque ore), a partire dalle h. 8,00 o dalle h. 14,00 a seconda che l'area sia istituita per il mattino o per il pomeriggio.

Le zone di sosta prolungata sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di tipo "b" (itinerante) o a soggetti titolari di autorizzazioni di tipo "a" limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggi assegnati. Per l'assegnazione giornaliera delle zone di sosta prolungata si fa riferimento ai criteri stabiliti nell'art. 28 del presente regolamento. In fase di prima assegnazione ovviamente non ci si potrà avvalere del criterio di maggiore anzianità di presenza.

A seguito dell'istituzione delle zone di sosta prolungata, in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 5 del presente regolamento, si stabilisce il divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche sulla litoranea da Intra a Suna, compresa nei nuclei di antica formazione delle rispettive frazioni e precisamente in C.so Mameli, da P.le Flaim (incluso) fino all'incrocio con Via De Bonis; P.za Garibaldi, V.le Magnolie e Via Troubetzkoy fino al semaforo della "Beata Giovannina".

Con successiva ordinanza da parte del Dirigente del competente settore, verranno segnalate e disciplinate le zone di sosta prolungata in ordine alla viabilità.

d) All'art. 20, c. 2 del Regolamento è soppressa la parola "economiche". A seguito della presente modifica l'art. 20 attualmente così formulato

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Comune e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

2. all'interno delle aree mercatali è fatto divieto di esercitare attività economiche diverse dal commercio su aree pubbliche quali: raccolta firme, mestieri girovaghi, occupazioni suolo di varia natura, distribuzione merci per raccolta fondi e simili.

è modificato come segue:

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Comune e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

2. all'interno delle aree mercatali è fatto divieto di esercitare attività diverse dal commercio su aree pubbliche quali: raccolta firme, mestieri girovaghi, occupazioni suolo di varia natura, distribuzione merci per raccolta fondi e simili."

Interviene il Consigliere Carazzoni a cui sembra limitante il secondo comma dell'art. 20 relativo al divieto di raccogliere firme: dopo ampia discussione il Presidente pone in votazione l'emendamento che precede come la raccolta firme sia vietata nell'ipotesi di occupazione (con il tradizionale banchetto) di suolo pubblico: l'emendamento è approvato alla unanimità con dichiarazione di voto di Albertini e De Magistris.

Segue discussione sulle ulteriori modifiche con intervento di Parachini che chiede di ripensare alcuni passaggi del regolamento (come quello delle 5 ore per il commercio alimentare di cui all'art. 15 che possono ingenerare equivoche interpretazioni).

L'assessore Barassi assicura un impegno in tal senso.

Posto in votazione dal Presidente il presente ordine del giorno

Il Consiglio Comunale

Ad unanimità dei voti dei 32 consiglieri presenti e votanti, con i pareri di rito

DELIBERA

Di modificare come segue il Regolamento per le aree mercatali approvato con D.C.C. n. 194 del 19.12.05:

a) l'art. 4 del Regolamento attualmente così formulato:

Articolo 4 – Tipologie di mercato

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi

Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda ai singoli atti di istituzione o re-istituzione delle aree in base alle vigenti disposizioni regionali ed alle rispettive planimetrie.

L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

è sostituito dal seguente:

Articolo 4 – Tipologie di mercato ed altre forme di commercio su aree pubbliche

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

1) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

2) Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

3) Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi

4) Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

5) Zone di sosta prolungata

Per l'esatta definizione delle aree di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) si rimanda ai singoli atti di istituzione o re-istituzione delle aree in base alle vigenti disposizioni regionali ed alle rispettive planimetrie.

L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

b) Il titolo della parte IV del Regolamento attualmente così formulato:

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

è sostituito dal seguente:

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DELLE FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

c) L'art. 15 del Regolamento attualmente così formulato:

Articolo 15 – Posteggi singoli o gruppi di posteggi (Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, c. 1, D.C.R. 626-3799/2000)

1. A completamento delle forme mercatali tradizionali sono state istituite, con D.C.C. n. 38 del 27.02.95, ai sensi della normativa previgente, alcune aree mercatali "minori", per garantire alla popolazione l'opportunità di un'offerta commerciale più capillare, in special modo nelle frazioni meno servite dal punto di vista del commercio.

2. Dette aree, ai sensi della attuali disposizioni, devono essere classificate come posteggi singoli o gruppi di posteggi, e devono essere disciplinate come previsto dall'art. 4 della D.G.R. 626/2000.

3. Con apposita deliberazione di Consiglio si procederà alla re-istituzione delle suddette aree, classificandole come gruppi di posteggi o posteggi isolati.

è sostituito dal seguente:

Articolo 15 – Posteggi singoli, gruppi di posteggi e zone di sosta prolungata (Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, c. 1, D.C.R. 626-3799/2000)

1. A completamento delle forme mercatali tradizionali sono state istituite, con D.C.C. n. 38 del 27.02.95, ai sensi della normativa previgente, alcune aree mercatali "minori", per garantire alla popolazione l'opportunità di un'offerta commerciale più capillare, in special modo nelle frazioni meno servite dal punto di vista del commercio. Dette aree, ai sensi della attuali disposizioni, devono essere classificate come posteggi singoli o gruppi di posteggi, e devono essere disciplinate come previsto dall'art. 4 della D.G.R. 626/2000. Con apposita deliberazione di Consiglio si procederà alla re-istituzione delle suddette aree, classificandole come "GRUPPI DI POSTEGGI" o "POSTEGGI ISOLATI".

3. Sono inoltre istituite le seguenti "ZONE DI SOSTA PROLUNGATA" ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. b) della D.C.R. 626/2000:

- VIA RENCO (area antistante il Centro Sociale) – MERCOLEDI' POMERIGGIO – MT 6,00 X 3,50;
- VIA 42 MARTIRI (area antistante farmacia di Fondotoce) LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' POMERIGGIO – MT 7,00 X 3,00;
- VIA FARINELLI (area antistante stadio comunale) MARTEDI' MATTINA – MT 25,00 X 4,00;
- VIA BRIG. V. MARTIRE (all'altezza del terzo ponte) SABATO MATTINA – MT 6,00 X 4,00.

Le suddette zone sono destinate esclusivamente al commercio di prodotti del settore alimentare. La sosta degli operatori sarà consentita, nelle giornate previste per ciascuna zona, per un massimo di 5 (cinque ore), a partire dalle h. 8,00 o dalle h. 14.00 a seconda che l'area sia istituita per il mattino o per il pomeriggio.

Le zone di sosta prolungata sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di tipo "b" (itinerante) o a soggetti titolari di autorizzazioni di tipo "a" limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggi assegnati. Per l'assegnazione giornaliera delle zone di sosta prolungata si fa riferimento ai criteri stabiliti nell'art. 28 del presente regolamento. In fase di prima assegnazione ovviamente non ci si potrà avvalere del criterio di maggiore anzianità di presenza.

A seguito dell'istituzione delle zone di sosta prolungata, in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 5 del presente regolamento, si stabilisce il divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche sulla litoranea da Intra a Suna, compresa nei nuclei di antica formazione delle rispettive frazioni e precisamente in C.so Mameli, da P.le Flaim (incluso) fino all'incrocio con Via De Bonis; P.za Garibaldi, V.le Magnolie e Via Troubetzkoy fino al semaforo della "Beata Giovannina".

Con successiva ordinanza da parte del Dirigente del competente settore, verranno segnalate e disciplinate le zone di sosta prolungata in ordine alla viabilità.

d) All'art. 20, c. 2 del Regolamento è soppressa la parola "economiche". A seguito della presente modifica l'art. 20 attualmente così formulato

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Comune e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

2. all'interno delle aree mercatali è fatto divieto di esercitare attività economiche diverse dal commercio su aree pubbliche quali: raccolta firme, mestieri girovaghi, occupazioni suolo di varia natura, distribuzione merci per raccolta fondi e simili.

è modificato come segue:

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Comune e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

2. all'interno delle aree mercatali è fatto divieto di esercitare attività diverse dal commercio su aree pubbliche quali: raccolta firme **con occupazione di suolo pubblico**, mestieri girovaghi, occupazioni suolo di varia natura, distribuzione merci per raccolta fondi e simili."

Letto approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to MOROSINI PAOLO

IL PRESIDENTE
f.to MONTARONE STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)**

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO

Addi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPARINI GIULIO

Lì,

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO